

**ARTICOLO 16 SEXIES, COMMA 3 DELLA LEGGE PROVINCIALE  
30 NOVEMBRE 1992, N. 23: DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO GESTITO  
DALLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE**

**Art. 1**  
***Oggetto***

1. Il presente regolamento disciplina il procedimento unico concernente il rilascio degli atti e provvedimenti preordinati alla realizzazione, all'ampliamento, alla cessazione, alla riattivazione, alla localizzazione di impianti produttivi o di attività finalizzate alla produzione di beni e di servizi, ivi inclusi il rilascio delle concessioni o di autorizzazioni urbanistico-edilizie previste dalla legislazione vigente in materia.
2. Rientrano tra le attività di cui al comma 1 quelle relative alla produzione di beni e servizi, ivi incluse, a titolo di esempio, le attività agricole, artigiane, le attività turistiche ed alberghiere.
3. Per quanto riguarda la disciplina dell'attività commerciale restano ferme le procedure previste dalla legge provinciale 8 maggio 2000, n. 4.
4. Restano ferme le disposizioni e le procedure vigenti in materia di valutazione di compatibilità e di impatto ambientale di cui alla legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28.

**Art. 2**  
***Sportello unico per le attività produttive***

1. I comuni di cui all'articolo 16 sexies, comma 1 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 assicurano, direttamente o in forma associata, il coordinamento delle funzioni amministrative concernenti gli impianti produttivi o le attività finalizzate alla produzione di beni e di servizi, in relazione ai profili urbanistici, sanitari, della sicurezza e della tutela ambientale, fermo restando quanto disposto dal comma 4 dell'articolo 1. Tali funzioni amministrative sono svolte in un procedimento unico, secondo la disciplina prevista dal presente regolamento. A tal fine i comuni individuano, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e con le modalità previste dall'ordinamento, la struttura competente ad esercitare le funzioni di cui al presente regolamento, che costituisce lo sportello unico per le attività produttive, di seguito denominato sportello unico, nonché il relativo responsabile, cui sono affidate le funzioni di cui all'articolo 3.
2. Lo sportello unico assicura, previa predisposizione di un archivio informatico contenente i necessari elementi informativi, a chiunque vi abbia interesse, l'accesso gratuito, anche in via telematica, alle informazioni sugli adempimenti necessari per le procedure previste dal presente regolamento, all'elenco delle istanze presentate, allo stato del loro iter procedurale, nonché a tutte le informazioni utili disponibili a livello provinciale comprese quelle concernenti le attività promozionali, agevolative e di sostegno. Restano escluse le informazioni che possano

ledere il diritto alla riservatezza o alla privativa industriale o rientrino nelle limitazioni al diritto di accesso ai documenti amministrativi.

3. Per le finalità di cui al comma 2, e in particolare per l'esigenza di garantire idonee e più economiche forme di gestione ed assicurare l'interoperabilità e standard comuni di funzionalità e sicurezza, a supporto degli sportelli unici è costituito un unitario centro servizi che, qualora non diversamente disposto dalla Giunta provinciale previa intesa con il Consorzio dei Comuni Trentini, è individuato nella società concessionaria del sistema informativo elettronico provinciale di cui all'articolo 2 della legge provinciale 6 maggio 1980, n. 10.

### **Art. 3**

#### ***Responsabile dello sportello unico e responsabile del procedimento unico***

1. Al responsabile dello sportello unico sono affidate anche le funzioni di responsabile del procedimento unico. In particolare, limitatamente agli adempimenti previsti nel presente regolamento, spetta al suddetto responsabile:
  - a) svolgere funzioni di coordinamento nei confronti delle diverse strutture interne al comune coinvolte nel procedimento unico, al fine di assicurare il buon andamento delle procedure di diretta competenza del comune;
  - b) seguire l'andamento degli endo-procedimenti presso le altre amministrazioni coinvolte nel procedimento unico, interpellando direttamente, se necessario, gli uffici o i responsabili dei procedimenti medesimi;
  - c) sollecitare le amministrazioni o gli uffici in caso di ritardi o inadempimenti;
  - d) effettuare le audizioni con le imprese ai sensi dell'articolo 6, comma 5, coinvolgendo, se necessario, le amministrazioni o gli uffici di volta in volta interessati;
  - e) effettuare le comunicazioni agli interessati;
  - f) convocare le conferenze di servizi;
  - g) adottare il provvedimento conclusivo del procedimento ai sensi all'articolo 5, comma 3 ovvero comunicare le determinazioni assunte dalla conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 5, comma 4.
2. Il responsabile dello sportello unico deve operare in modo che l'attività della struttura sia improntata ai seguenti principi:
  - a) massima attenzione alle esigenze dell'utenza;
  - b) trasparenza delle procedure;
  - c) divieto di aggravamento del procedimento;
  - d) standardizzazione della modulistica e delle procedure;
  - e) innovazione tecnologica, finalizzata alla semplificazione dei procedimenti e dei collegamenti con l'utenza.
3. In relazione alla tipologia, al numero e alla complessità delle domande pervenute, il responsabile dello sportello unico può individuare tra il personale assegnato alla struttura e con riferimento alla singola pratica un diverso responsabile di procedimento. In tal caso, al responsabile di procedimento così individuato spetta provvedere agli adempimenti previsti al

comma 1, ad eccezione di quelli di cui alle lettere d), f), e g) che rimangono di competenza esclusiva del responsabile dello sportello unico.

#### **Art. 4**

##### ***Forme del procedimento unico***

1. Il procedimento unico si svolge nelle forme del procedimento ordinario disciplinato dall'articolo 5 oppure nelle forme del procedimento mediante autocertificazione disciplinato dall'articolo 6.

#### **Art. 5**

##### ***Procedimento ordinario***

1. L'interessato presenta allo sportello unico un'unica domanda, il cui ricevimento determina l'avvio del procedimento e fa decorrere il termine per la sua conclusione, che deve essere comunicato al richiedente. Ricevuta la domanda, lo sportello unico provvede all'inserimento della medesima nell'archivio informatico e, verificata preliminarmente la completezza della documentazione presentata, richiede alle altre amministrazioni coinvolte nel procedimento unico gli atti ed i pareri tecnici comunque denominati previsti dalle normative vigenti. Laddove, su richiesta dello sportello unico, l'interessato debba regolarizzare o integrare la documentazione prodotta, il termine massimo di conclusione del procedimento unico rimane sospeso dalla data della richiesta e fino al ricevimento degli elementi integrativi, fatto salvo quanto diversamente previsto da specifiche normative di settore.
2. Le amministrazioni coinvolte nel procedimento ordinario sono tenute a far pervenire gli atti e i pareri di propria competenza entro il termine massimo successivamente individuato d'intesa tra le amministrazioni medesime, e decorrente dal ricevimento della richiesta e della relativa documentazione.
3. Acquisiti gli atti e i pareri delle altre amministrazioni coinvolte entro il termine di cui al comma 2, il provvedimento conclusivo del procedimento è adottato dal responsabile dello sportello unico e costituisce, ad ogni effetto, titolo unico per la realizzazione dell'intervento o per l'esercizio dell'attività oggetto della domanda.
4. Laddove entro il termine di cui al comma 2 una delle amministrazioni coinvolte non si sia pronunciata, il responsabile dello sportello unico convoca una conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 16, comma 2 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23. Il verbale recante le determinazioni assunte dalla conferenza di servizi, che si pronuncia anche sulle eventuali osservazioni di cui al comma 5, tiene luogo del provvedimento amministrativo conclusivo del procedimento di cui al comma 3 e viene immediatamente comunicato, a cura del responsabile dello sportello unico, al richiedente.
5. Laddove entro il termine di cui al comma 2 una delle amministrazioni coinvolte si pronunci negativamente, la pronuncia è trasmessa dallo sportello unico al richiedente entro tre giorni unitamente alla comunicazione di conclusione del procedimento. In tal caso il richiedente, entro venti giorni dalla comunicazione, può chiedere allo sportello unico di convocare la conferenza di servizi al fine di concordare quali siano le eventuali condizioni per ottenere il superamento della pronuncia negativa.

6. Nelle ipotesi in cui la domanda abbia ad oggetto insediamenti produttivi, la convocazione della conferenza di servizi è resa pubblica mediante adeguate forme di divulgazione e di pubblicazione, anche mediante strumenti informatici o telematici, nonché mediante avviso all'albo pretorio del comune. I soggetti portatori di interessi diffusi, costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dalla realizzazione del progetto dell'impianto produttivo, possono, entro venti giorni dalla pubblicazione dell'avviso all'albo pretorio, chiedere di partecipare alla conferenza nonché far pervenire allo sportello unico memorie e osservazioni che la conferenza è tenuta a valutare.
7. Il procedimento si conclude nel termine massimo di cinque mesi.

## **Art. 6**

### ***Procedimento mediante autocertificazione***

1. L'interessato presenta allo sportello unico un'unica domanda, contenente, ove necessario, anche la richiesta della concessione edilizia, e corredata da autocertificazioni, ossia da asseverazioni attestanti la conformità dei progetti alle singole prescrizioni previste dalle norme vigenti in materia urbanistica, della sicurezza degli impianti, della tutela sanitaria e della tutela ambientale, redatte da professionisti abilitati o da società di professionisti e sottoscritte dai medesimi, unitamente al richiedente. Dal ricevimento della domanda decorre il termine per la conclusione del procedimento, che deve essere comunicato al richiedente.
2. Ricevuta la domanda, lo sportello unico la immette immediatamente nell'archivio informatico, dandone notizia tramite adeguate forme di divulgazione e di pubblicazione, anche mediante strumenti informatici o telematici, nonché mediante avviso all'albo pretorio del comune e contestualmente dà inizio al procedimento per il rilascio della concessione edilizia.
3. Lo sportello unico, accertata la sussistenza e la regolarità formale della documentazione prodotta ai sensi del comma 1, trasmette copia della medesima e della relativa domanda, anche in via telematica, alla Provincia, agli altri comuni interessati nonché ai soggetti competenti per le verifiche circa la conformità delle medesime agli strumenti urbanistici, il rispetto dei piani paesistici e territoriali nonché la insussistenza di vincoli sismici, idrogeologici, forestali ed ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico e archeologico.
4. Entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della domanda lo sportello unico può richiedere, per una sola volta, l'integrazione degli atti o dei documenti necessari ai fini istruttori. Decorso il predetto termine non possono essere richiesti altri atti o documenti concernenti fatti risultanti dalla documentazione inviata. Il termine di conclusione del procedimento resta sospeso dalla data della richiesta e fino al ricevimento degli atti integrativi.
5. Ove occorranò chiarimenti in ordine alle soluzioni tecniche e progettuali o al rispetto delle normative amministrative e tecniche di settore o qualora il progetto si riveli di particolare complessità ovvero si rendano necessarie modifiche al progetto o il comune intenda proporre una diversa localizzazione dell'impianto, il responsabile dello sportello unico convoca il soggetto richiedente per una audizione in contraddittorio di cui viene redatto apposito verbale. Qualora, al termine dell'audizione, sia raggiunto un accordo, ai sensi dell'articolo 28 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, sulle caratteristiche dell'impianto, il relativo verbale vincola le parti, fermo restando che le eventuali modifiche al progetto originario siano compatibili con le disposizioni attinenti ai profili di cui al comma 1. Il termine di conclusione del procedimento resta sospeso fino alla presentazione del progetto modificato conformemente all'accordo.

6. Qualora, in sede di esame della domanda, lo sportello unico, fatti salvi i casi di errore od omissione materiale suscettibili di correzioni o integrazioni, rilevi la non veridicità della documentazione prodotta ai sensi del comma 1, il responsabile dello sportello unico trasmette immediatamente gli atti alla competente Procura della Repubblica, dandone contestuale comunicazione all'interessato. Il procedimento è sospeso fino alla decisione relativa ai fatti denunciati.
7. Il procedimento, fatto salvo quanto previsto dai commi 4 e 5, è concluso entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della domanda. Ove sia necessaria la concessione edilizia, il procedimento si conclude nello stesso termine con il rilascio o con il diniego della concessione edilizia.
8. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 7, il richiedente può procedere alla realizzazione del progetto in conformità alla documentazione prodotta ai sensi del comma 1, nonché alle prescrizioni contenute nei titoli autorizzatori, ove necessari, previamente acquisiti. Il richiedente è tenuto a comunicare allo sportello unico l'inizio dei lavori per la realizzazione dell'impianto. In ogni caso la realizzazione dell'opera è subordinata al rilascio della concessione edilizia, nonché all'acquisizione della valutazione favorevole di impatto ambientale, ove necessarie ai sensi della normativa vigente.
9. Qualora, successivamente all'inizio dei lavori per la realizzazione dell'impianto, sia accertata la non veridicità della documentazione prodotta ai sensi del comma 1, fatti salvi i casi di errore od omissione materiale suscettibili di correzioni o integrazioni, il responsabile dello sportello unico ordina la riduzione in pristino delle opere realizzate a spese dell'impresa e dispone la contestuale trasmissione degli atti alla competente Procura della Repubblica, dandone contemporanea comunicazione all'interessato, nonché agli enti e agli uffici comunali competenti, i quali provvedono ad effettuare i controlli ritenuti necessari.
10. I soggetti portatori di interessi diffusi, costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dalla realizzazione del progetto dell'impianto produttivo, possono far pervenire allo sportello unico, entro venti giorni dalla pubblicazione dell'avviso all'albo pretorio di cui al comma 2, memorie e osservazioni o chiedere di essere uditi in contraddittorio ovvero che il responsabile del procedimento unico convochi tempestivamente una riunione alla quale partecipa anche il richiedente. Tutti i partecipanti alla riunione possono essere assistiti da tecnici ed esperti di loro fiducia, competenti sui profili controversi. Su quanto rappresentato dagli intervenuti si pronuncia, motivatamente, lo sportello unico. La convocazione della riunione sospende, per non più di venti giorni, il termine di conclusione del procedimento.
11. Restano ferme le procedure previste dalle norme vigenti che consentono l'inizio dell'attività previa semplice comunicazione ovvero denuncia di inizio attività.
12. Anche a seguito del decorso del termine di conclusione del procedimento, permangono in capo al comune e alle altre amministrazioni interessate le rispettive funzioni di vigilanza e controllo.
13. La disciplina prevista dal presente articolo non trova applicazione nelle ipotesi per le quali la normativa comunitaria prevede la necessità di una apposita autorizzazione, nel caso degli impianti di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché nel caso degli impianti a rischio di incidente rilevante in quanto connessi con determinate sostanze pericolose e delle procedure relative alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento disciplinate dagli articoli 18 e 21 della legge 24 aprile 1998, n. 128.

**Art. 7**  
***Collaudo***

1. Quando il collaudo sia previsto dalle norme vigenti, le strutture e gli impianti realizzati secondo le procedure previste dal presente regolamento sono collaudati da professionisti o da altri soggetti abilitati dalla normativa vigente, nominati dall'impresa, diversi dal progettista dell'impianto e dal direttore dei lavori e non collegati professionalmente né economicamente, in modo diretto o indiretto, all'impresa.
2. Al collaudo assistono i tecnici dello sportello unico, che può avvalersi del personale dipendente da altre amministrazioni e fatto salvo il rispetto del termine finale del procedimento unico. A tal fine l'impresa chiede allo sportello unico di fissare la data del collaudo in un giorno compreso tra il ventesimo e il sessantesimo giorno successivo a quello della richiesta. Decorso inutilmente tale termine, l'impresa procede in ogni caso al collaudo e ne comunica le risultanze allo sportello unico.
3. Il certificato positivo di collaudo, rilasciato sotto la responsabilità del collaudatore in conformità alle prescrizioni del presente articolo, consente la messa in funzione degli impianti fino al rilascio definitivo del certificato di agibilità, del nulla osta all'esercizio di nuova produzione e di ogni altro atto amministrativo richiesto.
4. Anche successivamente al collaudo effettuato ai sensi del comma 2, permangono in capo alle amministrazioni competenti le rispettive funzioni di vigilanza e di controllo in materia, e le connesse responsabilità previste dalla legge, da esercitare successivamente al deposito del certificato di collaudo degli impianti.

**Art. 8**  
***Rapporti tra amministrazioni***

1. Fermo restando quanto disposto dal presente regolamento, i rapporti tra il comune e le altre amministrazioni coinvolte nel procedimento unico, anche per quanto riguarda la determinazione e la riscossione delle spese e dei diritti previsti a carico dell'interessato dalla normativa vigente, nonché la ripartizione delle medesime nei confronti delle amministrazioni che hanno svolto attività istruttorie nel corso del procedimento, sono regolati da appositi accordi.

**Art. 9**  
***Norma transitoria***

1. I comuni di cui all'articolo 16 sexies della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 provvedono ad attivare lo sportello unico entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, a pubblicare l'avvenuta attivazione nei rispettivi albi e a comunicare alle amministrazioni coinvolte nel procedimento unico la data di pubblicazione.
2. I procedimenti di competenza dello sportello unico sono individuati con deliberazione della Giunta provinciale adottata sentito il Consorzio dei Comuni Trentini. Le tipologie di procedimento inizialmente individuate possono essere successivamente integrate anche a seguito di interventi di reingegnerizzazione e semplificazione dei processi procedurali.

3. A decorrere dalla data di pubblicazione prevista dal comma 1 le domande concernenti i procedimenti individuati ai sensi del comma 2 sono presentate allo sportello unico. Le domande presentate alle diverse amministrazioni prima di tale data sono esaminate e definite sulla base della disciplina previgente.